

# ***L'Inps non può chiedere indietro i soldi per le pensioni pagate in più***

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 482 del 11 Gennaio 2017, ha stabilito che le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di "errore di qualsiasi natura" commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato.*

.....

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto , esaminando un caso tra i tanti in cui l'INPS richiedeva indietro i soldi pagati in più ai pensionati, in riforma di una sentenza del Tribunale di Como, ha chiarito , una volta per tutte, che l'Ente erogatore può sempre rettificare gli errori (ove ve ne siano) ma non lo si autorizza a recuperare le somme già versate.

## ***Il fatto***

La controversia nasce dalla sentenza con cui la corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Como, aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall'istituto previdenziale durante il rapporto di lavoro intercorso e l'attribuzione della pensione originariamente corrisposta dalla data delle dimissioni, "costituendo i medesimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi".

L'Inps proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia, lamentando che la corte d'appello non aveva tenuto conto dell'errore nel maggior trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all'ex dipendente pubblico e sostenendo di essere legittimata a recuperare l'importo indebitamente erogato.

## ***La decisione***

La Cassazione respingeva il ricorso.

I Giudici di legittimità, premettevano che , alla stregua della giurisprudenza della stessa Corte, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione e che, anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, troverebbe applicazione l'art.

2126 c.c., in base al disposto del quale “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”; per la qual cosa, il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica allo stesso attribuita, legittimamente o illegittimamente.

Inoltre, in caso di recupero derivante dall’annullamento di un inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate e non deve procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte.

La Corte di merito, proseguivano i Giudici, correttamente aveva reputato, con argomentazioni ineccepibili – una volta accertato l’effettivo svolgimento, da parte del lavoratore, delle mansioni superiori di cui si tratta, correlate alla superiore qualifica -, che le retribuzioni percepite per l’attività di fatto svolta ed il trattamento di fine rapporto fossero, appunto, disciplinate dalla norma citata, trovandosi in presenza di un annullamento di un atto di conferimento di mansioni superiori equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’art. 2126 c.c..

E dall’applicabilità di tale ultima norma, che rende intangibile sia la retribuzione, sia la pensione che matura alla stregua della retribuzione corrisposta, discende la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, posto che l’art. 2126 c.c. assicura la debenza delle retribuzioni e dei loro riflessi e l’art. 8 del d.P.R. n. 818/57 (ancora vigente in materia di assicurazione obbligatoria), la computabilità dei contributi indebitamente versati che rendono non più indebita la pensione maturata (in base all’art. 8 cit. “rimangono acquisiti e sono computabili agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa i contributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento è stato effettuato”).

Quindi, poiché sono i contributi a fare maturare il diritto alla pensione, una volta che, per legge, i contributi eventualmente indebiti siano “consolidati” per il decorso del quinquennio, sugli stessi matura regolarmente la pensione, stante la loro computabilità agli effetti della prestazione pensionistica.

Peraltro, deve pure sottolinearsi che, contrariamente alla tesi sostenuta dall’Istituto ricorrente, alla stregua dell’art. 52 della Legge n. 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni, perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all’art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificata dagli enti erogatori in caso di “errore di qualsiasi natura” commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle

somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato (ipotesi, quest'ultima, che nella specie, non sussisteva).

Per tutto quanto esposto, il ricorso veniva respinto.

### ***In definitiva***

Quella commentata oggi è una sentenza molto interessante, specie se si considera che sono tanti i procedimenti pendenti che vertono sullo stesso oggetto e che inoltre trova la sua origine in una sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Como.

I Giudici hanno ricordato innanzitutto che l'azione di recupero promossa dall'Inps con l'obiettivo di rientrare in possesso delle somme indebitamente percepite dai pensionati deve essere innanzitutto fondata su un provvedimento dotato di motivazione logica poiché, come sancito più volte dalla Corte di Cassazione, spetta all'istituto previdenziale provare la causa dell'indebitato. Se non ci sono le prescritte ragioni che inducono l'Inps a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.

È importante ricordare inoltre che quanto previsto dall'art. 13 della Legge 412/1991, nonché in base a quanto riportato dallo stesso istituto di previdenza sociale con la Circolare n. 31 del 2 marzo 2006, *“l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”*

Tale statuizione comporta evidentemente l'irripetibilità di quanto corrisposto in eccesso, a meno che i pagamenti in esame non ricadano nei dodici mesi antecedenti l'accertamento.

Occorre poi considerare l'altro punto, molto dibattuto in questi ultimi anni, che consiste nell'eventuale configurazione dell'elemento soggettivo del dolo da parte dell'interessato: se non c'è responsabilità e sussiste la buona fede, ciò escluderebbe a priori l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante, in considerazione del fatto che il titolare della prestazione ha legittimamente la convinzione che l'istituto

previdenziale ha già tutti gli elementi sui quali fondare il diritto e la misura della prestazione erogata.

Quindi, accanto al principio generale dell'irripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), troverebbe così applicazione una regola diversa, propria del sistema previdenziale, e disciplinata da un orientamento dottrinale, in grado di escludere la restituzione delle eccedenze riscosse.

Ora, in seguito alla sentenza qui commentata, sussiste una base più solida a sostegno di tale orientamento, in grado di spianare la strada verso una situazione più equa che possa contrastare l'eventualità, non remota oggi purtroppo, di vedersi recapitare una lettera di indebito da parte dell'Inps.

Quindi non resta che aspettare e sperare di veder confluire tale orientamento in un vero e proprio atto legislativo e, mentre si attende ciò, nel caso in cui il pensionato in buona fede abbia percepito una pensione più alta del dovuto, dovrà esercitare un'azione legale, oggi però basata anche su un presupposto imprescindibile per i giudici, quale quello della sentenza oggi pubblicata.